



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 138 del 08/09/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 3 agosto 2011, n. 166

L.R. n. 11/01 e ss.mm.ii. e D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di valutazione di impatto ambientale - Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzarsi nei comuni di Neviano e Parabita (Le) nelle località "Specchia - Bellardino - La Serra".
Proponente: Nextwind Srl, con sede legale in Lecce alla Via 95° Rgt. Fanteria n. 9.

L'anno 2011 addì 3 del mese di Agosto in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche e VAS e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le per la V.I.A. (ex R.R. approvato con D.G.R. n. 24/09 art.1, art. 3 c.6, art. 11 c.4, ora abrogato e sostituito dal nuovo R.R. n. 10/2011), ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il giorno 06.04.2010 ed acquisita in atti del Servizio Ecologia al prot. n. del 6583 del 12.05.2010, la Nextwind Srl trasmetteva istanza di valutazione di compatibilità ambientale ai fini della realizzazione di un parco eolico nei Comuni di Neviano e Parabita (Le), allegando la documentazione all'uopo prevista per legge e, specificando di aver redatto lo SIA a seguito della notifica della determinazione n. 75 del 09.03.2010 che assoggettava a VIA il progetto originariamente presentato con istanza di verifica di assoggettabilità a VIA depositata in data 30.03.2007.

Con nota fax del 10.08.2010 assunta in atti al prot. n. 11278 del 19.08.2010 - inoltrata all'ufficio VIA per conoscenza - l'Avv. Adriano Tolomeo, in nome e per conto della sua assistita Nextwind Srl, riscontrava una nota del Servizio Energia (prot. n. 12127/2010) afferente il contenuto delle osservazioni presentate da Italia Nostra.

Con nota prot. n. 7898 del 19.05.2010 acquisita al prot. n. 10509 del 30.07.2010 perveniva all'Ufficio VIA copia del verbale della conferenza dei servizi convocata dal Servizio Energia, reti ed infrastrutture per lo sviluppo per il parco eolico in oggetto, a seguito della sentenza del Tar Lecce n. 3173/2009 che obbligava la Regione all'espressione dei pareri di competenza.

Con nota prot. n. 11518 del 03.09.2010 l'Ufficio VIA/VAS dava seguito all'istanza presentata dalla società in data 13.05.2010, dichiarando che la fattispecie procedimentale rientrava tra quelle previste dalla D.G.R. n. 2467/2008 e dalla D.G.R. n. 595/2010, invitando la società a porre in essere gli adempimenti necessari al prosieguo della procedura, nonché le amministrazioni interessate a rendere i propri pareri.

Con nota assunta in atti al prot. n. 11635 del 07.09.2010 la società trasmetteva all'ufficio VIA della documentazione progettuale integrativa e sostitutiva di taluni elaborati presentati a corredo dell'istanza del 06.04.2010.

Con nota assunta al prot. n. 13616 del 28.10.2010, la Nextwind Srl trasmetteva la documentazione

richiesta ai fini dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 11518/2010, allegando, tra l'altro, copia delle pubblicazioni dell'avvenuto deposito del progetto conformemente alla normativa, nonché la ricevuta del pagamento degli oneri istruttori.

Con nota del 24.12.2010 acquisita al prot. n. 219 del 13.01.2011 la società proponente trasmetteva in copia ai diversi enti coinvolti nel procedimento le integrazioni richieste dal Settore Territorio, Ambiente e Programmazione strategica della provincia di Lecce.

Nella seduta del 21 aprile 2011 il Comitato regionale per la VIA si è riunito e ha valutato tutta la documentazione agli atti, esprimendo le valutazioni di seguito riportate.

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 20.04.2010, il Comune di Parabita ha espresso parere sfavorevole alla realizzazione dell'impianto, poiché esso ricade in area sottoposta a vincolo PUTT/p. La Delibera evidenzia la presenza di B&B e case vacanza e di un importante parco archeologico che mette in risalto innumerevoli insediamenti preistorici. Inoltre nelle immediate vicinanze di 2 degli 11 aerogeneratori proposti, è presente una maxi vasca di accumulo di proprietà dell'Acquedotto Pugliese, motivo per cui aumentano i fattori di rischio in un'area già pesantemente assoggettata ad interventi antropici.

Il Comune di Neviano nella seduta del 22.04.2010 della Conferenza dei Servizi, prevista dalla procedura di autorizzazione unica ai sensi del D.lgs del 29.12.2003 n.387, ha espresso parere sfavorevole alla realizzazione dell'opera facendo proprie le motivazioni utilizzate dal Comune di Parabita.

L'istruttoria illustrata nel seguito è fondata sull'applicazione dei criteri di valutazione di impatto ambientale di cui Titolo III della Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 13 della L.R. 11/2001, come previsto all'art. 25 del DLgs 152/2006 e all'art. 15 della LR 11/2001. La verifica di impatto ambientale pone pertanto in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi.

1. Descrizione dell'intervento (strade, cavidotti, pertinenze, allaccio alla RTN, cantiere, esercizio, dismissione, mitigazione e compensazione)

Il progetto prevede la realizzazione di nn. 11 aerogeneratori, di cui 6 nel territorio comunale di Parabita (nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6) e 5 nel territorio comunale di Neviano (nn. 7, 8, 9, 10, 11). La superficie complessiva occupata dal parco eolico in oggetto è pari a circa 79,49 ha, mentre l'area di ingombro effettiva (intesa come la somma dei quadrati aventi lato pari a tre volte il diametro delle pale) è di 80,19 ha (pag. 8 "Quadro di riferimento progettuale" dello Studio di impatto ambientale).

Le tavole PD03 "Catastale con ubicazione aerogeneratori, viabilità esistente e di progetto, tracciato cavidotto" e PD05 "Aerofotogrammetrico con viabilità esistente e di progetto" indicano il tracciato della viabilità. Secondo quanto indicato alla pag. 9 dell'allegato AD14 "Studio di inserimento urbanistico" La viabilità esistente (di lunghezza pari a 5180 m di cui 1045 m da riattare), composta da alcune strade asfaltate e da altre in terra battuta, consente di raggiungere molti aerogeneratori di progetto e sarà integrata con stradine di servizio costruite ex-novo e progettate in maniera da minimizzare ogni eventuale impatto ambientale mediante realizzazione di massicciata in macadam, avente larghezza pari a 5,00 m, pendenza minima e lunghezza complessiva di circa 2.090 m.

Per quel che attiene la linea di trasmissione elettrica "gli 11 aerogeneratori sono stati suddivisi in 3 gruppi (o rami), composti rispettivamente da 4, 4 e 3 aerogeneratori. I tre gruppi si attesteranno ad una cabina di smistamento MT interna al parco, da questa avrà origine un cavidotto interrato che terminerà alla stazione elettrica di trasformazione dove la tensione verrà elevata al valore di 150 kV.". Quest'ultimo, di lunghezza pari a 7,13 km (4,9 km nel Comune di Galatone e 2,3 km nel Comune di Galatina), attraverserà in tre punti diversi, lungo la SP 47 "Galatone-Galatina", il corso d'acqua "Canale dell'Asso", soggetto ad inondazioni con piene caratterizzate da tempi di ritorno anche trentennali (pag. 3 "Attraversamento del Canale dell'Asso"). Ciò costituisce un elemento di criticità rilevato dall'Autorità di

Bacino della Regione Puglia, competente in merito, che al momento, sulla base della documentazione disponibile in atti, non ha rilasciato alcun parere definitivo.

L'argomento "dismissione dell'impianto" è affrontato nell'elaborato AD15 "Progetto di dismissione", nel quale a pag. 8, si afferma che "al termine della vita utile dell'impianto, stimabile in media intorno ai 29 anni, è previsto il completo smantellamento ed il ripristino del sito alla condizione precedente la realizzazione dell'opera. Il decommissioning dell'impianto prevede la disinstallazione di ognuna delle unità produttive con mezzi e utensili appropriati. Successivamente per ogni macchina si procederà al disaccoppiamento e separazione dei macrocomponenti (generatore, mozzo, torre ecc.). Verranno quindi selezionati i componenti riutilizzabili, riciclabili, da rottamare secondo le normative vigenti, materiali plastici da trattare secondo la natura dei materiali". Inoltre il proponente afferma che la superficie interessata dalla semina e dalla piantumazione delle specie vegetali sarà valutata durante la fase di cantiere assicurando comunque una percentuale almeno doppia rispetto alle superfici seminaturali eventualmente sottoposte a stress. In ogni caso la massima superficie sottoposta a momentanea alterazione non sarà superiore a 2750 m² in fase di cantiere (per la piazzola di servizio temporanea) e 400 m² in fase di esercizio (per la piazzola base dell'aerogeneratore) ciò si rileva a pag. 17 dell'elaborato AD15 "Progetto di dismissione".

2. Interferenza con altri piani e progetti (eventuali impatti cumulativi)

Il progetto ha valutato gli impatti cumulativi partendo dalla considerazione che l'effetto visivo di un parco eolico oltre i 20 Km risulta trascurabile ed ha cartografato i parchi autorizzati o in esercizio in un intorno di ampiezza pari a 40 Km (pagg. 209-210 "Quadro di riferimento ambientale"), analizzando tre parchi eolici ricadenti nei Comuni di: Lecce e Surbo (18 aerogeneratori a 37 Km), Carpignano Salentino (7 aerogeneratori a 23,9 Km) e Palmariggi (3 aerogeneratori a 23,8 Km). Lo studio, nell'Allegato 2 - Tavola n. 5 "Impatto cumulativo", ha quindi definito 4 classi di impatto visivo (alto, medio, basso, trascurabile) senza però descrivere la metodologia utilizzata per l'elaborazione della Tavola, limitandosi a richiamare i paragrafi 4.1.2 e 4.1.3 del "Quadro di riferimento ambientale" che però risultano inesistenti.

A fronte di ciò non è stata considerata l'esistenza di altri tre parchi presenti all'interno dei Comuni di Giuggianello, Ruffano e Nociglia: i primi due sono stati già autorizzati dal Dirigente del Settore Industria rispettivamente con DD n. 451/2006 e DD n. 1065/2008, mentre il terzo ha ricevuto parere di compatibilità ambientale da questo Ufficio con DD n. 675/2007. Si segnala che il parco eolico di Ruffano è distante circa 9 Km dall'impianto in oggetto, quello di Nociglia circa 15 Km ed quello di Giuggianello 20 Km.

Si tiene a sottolineare che oltre all'impatto cumulativo prodotto da altri parchi in esercizio o autorizzati, sarebbe stato necessario tener conto dell'impatto prodotto dal parco eolico proposto dallo stesso proponente nei Comuni di "Galatone-Sannicola-Neviano-Seclì-Tuglie" e distante circa 1,9 Km da quello oggetto di valutazione.

Secondo quanto dichiarato dal proponente il Comune di Neviano risulta dotato di PUG approvato con Deliberazione del Commissario ad acta n.1 del 15.10.2009 (BURP n. 180 del 2009). L'analisi della Tavola 2b "Piano Urbanistico Generale del Comune di Neviano - Deliberazione del Commissario ad acta n.1 del 15.10.2009", mostra che gli aerogeneratori nn. 10, 11 distanti circa 25m dall'asse stradale, ricadono in adiacenza alla fascia ed area di rispetto della viabilità, mentre la torre n. 9, così come si afferma a pag. 34 dell'elaborato AD14 "Studio di inserimento urbanistico", "ricade per 14 metri in una Zona E4 di rispetto della viabilità introdotta dal PUG". Altresì a circa 196 m dalla torre n. 11 è presente un'area per attrezzature sportive pubbliche esistenti. Più in generale il parco eolico è posto in aree a destinazione agricola: nell'elaborato "Studio di inserimento urbanistico" (pag. 34) si afferma che "attualmente con la nuova adozione del PUG del Comune Neviano, l'area del parco eolico è classificata in parte come zona E1, zona agricola normale e in parte come zona E2, zona di salvaguardia paesaggistica". Dalla lettura, non molto agevole, della Tavola 2c "Piano Urbanistico Generale del Comune di Neviano-Deliberazione del Commissario ad acta n.1 del 15.10.2009" si riscontra che gli

aerogeneratori nn. 9 e 10 risultano ricadere all'interno della zona E2 e quindi di un'area alla quale il Comune di Neviano ha riconosciuto una valenza paesaggistica.

Lo stesso proponente segnala che gli aerogeneratori nn. 7, 8, 11 ricadono all'interno di ATE B così come riportato in seguito all'approvazione del PUG del Comune di Neviano (pag. 63 "Studio di Impatto ambientale - Quadro di riferimento progettuale"). Quest'ultimo nell'ambito della Conferenza dei servizi del 20.04.2010 di cui all'Autorizzazione unica ha espresso parere negativo alla realizzazione dell'opera in oggetto.

Nel caso del Comune di Parabita, che secondo quanto dichiarato dai proponente è dotato di Programma di Fabbricazione, i territori sono interessati dalla presenza di una zona classificata a verde agricolo. Con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 20.04.2010, il Comune di Parabita ha espresso parere sfavorevole alla realizzazione dell'impianto per una serie di motivazioni legate al valore paesaggistico dell'area (vincolo PUTT/p), alla presenza di B&B e case vacanza, di un importante parco archeologico che mette in risalto innumerevoli insediamenti preistorici, ed alla presenza nelle immediate vicinanze di 2 degli 11 aerogeneratori proposti, di una maxi vasca di accumulo di proprietà dell'Acquedotto Pugliese, per cui aumentano i fattori di rischio in un'area già pesantemente assoggettata ad interventi antropici.

3. Impatto visivo e paesaggistico

Per la valutazione dell'impatto visivo e paesaggistico, sono stati prodotti la "Relazione di Impatto visivo e paesaggistico" (All. 2), le Tavole 1A-1B-1C "Mappe di intervisibilità teorica a 10m - 60m - 150m", la Tavola 2A "Carta dell'impatto visivo teorico", la Tavola 2B "Carta dell'impatto visivo reale", la Tavola 3 "Carta dei Recettori sensibili", la Tavola 4 "Carta dei Coni Visuali", la Tavola 5 "Impatto Cumulativo" e l'Allegato 7 "Visualizzazioni in 3D".

L'analisi di visibilità, svolta nella "Relazione di Impatto visivo e paesaggistico" (All. 2), ha considerato un'area di studio coincidente con il buffer di 20 km attorno agli aerogeneratori di progetto (pag. 12 "Relazione di Impatto visivo e paesaggistico"); sono state quindi redatte 3 Mappe di intervisibilità teorica a 10 m (Tavola 1A), a 60 m (Tavola 1B) ed a 150 m (Tavola 1C), laddove la mappa a 10 m indica generalmente i casi in cui è visibile l'intero aerogeneratore (a meno che non vi siano ostacoli che possano precludere la vista della sola parte superiore degli aerogeneratori stessi), quella a 60 m dà conto dei casi in cui l'aerogeneratore è visibile da tale punto sino la sommità, la mappa a 150 m indica i casi in cui è visibile almeno la sommità della pala.

In particolare la Tavola 1 A evidenzia che il 100% degli aerogeneratori nella loro interezza sono visibili dall'abitato di Neviano, e da parte del territorio di Tuglie e Collepasso; nelle Tavole 1B ed 1C la visibilità ovviamente si amplia comprendendo gli interi abitati di Collepasso e Neviano e le parti periferiche dei comuni di Parabita e Tuglie.

A fronte di ciò è stata quindi redatta la "Carta dell'impatto visivo teorico" (Tavola 2A) che tiene conto delle percentuali delle macchine visibili da un determinato punto e della quota parte delle singole macchine visibili dal medesimo punto (pag. 17 "Relazione di Impatto visivo e paesaggistico") e quindi la Carta dell'impatto visivo reale (Tavola 2B) per inglobare la caduta del potere risolutivo dell'occhio (pag. 22 "Relazione di Impatto visivo e paesaggistico"), individuando quattro categorie (impatto alto, medio, basso, trascurabile). Dalla lettura della Tavola 2B si riscontra che buona parte dell'area circostante è interessata da impatto visivo alto ed in particolar modo gli abitati di Collepasso, Tuglie, Neviano, Aradeo e Seclì. Lo stesso proponente a pag. 17 della "Relazione idrologica e idraulica", afferma che "il sito di interesse progettuale ricade, per grandi linee, nell'area del Salento caratterizzata dalla presenza di lunghe dorsali (dette Serre Salentine") separate tra loro da zone relativamente depresse".

Lo studio passa quindi ad individuare i ricettori sensibili, effettuando per ognuno di essi un fotorendering, dalla cui lettura si evince che i ricettori da cui risultano visibili uno o più aerogeneratori sono il n. 1a (Bosco di Monte Grappa), sito nel Comune di Tuglie, e il n. 4 (Periferia Aerogen. Più vicino a 3.5 Km), sito nel Comune di Aradeo.

Ed ancora la relazione si sofferma sulla valutazione dell'impatto paesaggistico (IP), inteso come il prodotto dell'indice VP, rappresentativo del valore del paesaggio, e dell'indice VI, rappresentativo della visibilità dell'impianto, giungendo ai risultati rappresentati nella Tabella 6 (pag. 58 "Relazione di Impatto visivo e paesaggistico").

La struttura insediativa dei Comuni in oggetto è quella tipica del sud Salento, ben descritta dal PPTR: "essa è caratterizzata da un'armatura urbana costituita da un fitto reticolo di centri di piccole dimensioni. A questa si contrappone oggi una dispersione insediativa che contraddistingue il territorio agricolo e quello costiero con forme differenti" (pag. 10 scheda ambito paesaggistico "Salento delle Serre"). Sempre nella scheda di tale ambito paesaggistico si sottolinea che "lungo la SP "Alezio-Tuglie-Collepasso" si riscontra un sistema urbano forte, che presenta al suo interno processi di saldatura consolidati (Parabita-Matino) o in via di formazione (Parabita-Collepasso)" e che "I territori di Collepasso e Parabita sono caratterizzati da una forte dispersione insediativa che si impone nella trama della matrice olivetata" (pag. 18). L'impianto è racchiuso tra due assi stradali paralleli fra loro (SP 42 Neviano-Collepasso e SP Parabita-Tuglie-Sannicola) lungo i quali, come facilmente visibile dalle ortofoto CGR 2005, si sviluppa una struttura insediativa pressoché continua.

Sarebbe stato necessario individuare altri recettori considerando la vicinanza del territorio di Neviano e Parabita ed i processi di saldatura urbana in atto tra i Comuni di Sannicola, Tuglie e Parabita e Collepasso e Neviano. Inoltre lo studio di impatto visivo e paesaggistico non ha considerato i punti di vista posti lungo la viabilità longitudinale delle strade che, costeggiando i versanti e attraversando i centri urbani, si sviluppano ai piedi della serra, e lungo la viabilità trasversale che attraversa le serre e collega i versanti opposti al mare (pag 20, scheda ambito paesaggistico "Salento delle Serre").

4. Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

In merito a tale aspetto sono stati prodotti i seguenti elaborati "Carta delle unità ecosistemiche", "Carta della vegetazione", "Relazione esplicativa della carta della vegetazione", "Relazione esplicativa della carta delle unità ecosistemiche e stima degli eventuali impatti", gli Allegati 4 "Impatto su flora ed ecosistemi", 4a "Impatto sulla fauna", 4b "Impatto sul paesaggio agrario: gli uliveti".

In particolare dalla lettura della "Carta delle unità ecosistemiche" e della "Carta della vegetazione" si evince che l'area risulta interessata e dominata dalla matrice degli oliveti. Essa possiede una "Valenza ecologica medio-alta"; a conferma di ciò il PPTR afferma che "l'area corrisponde alle zone agricole eterogenee e ad estese aree olivetate. Sono comprese quindi le aree agricole con presenza di spazi naturali, le aree agroforestali, i sistemi colturali complessi, le coltivazioni annuali associate a colture permanenti, aree coltivate ad uliveti in estensivo. La matrice agricola ha una presenza significativa di boschi, siepi, muretti e filari con discreta contiguità a ecotoni e biotopi. L'agroecosistema si presenta sufficientemente diversificato e complesso" (pag. 33).

Nello specifico l'osservazione delle ortofoto CGR 2005 mostra accanto a tale matrice ulivetata, l'esistenza di alcune aree a pascolo naturale e praterie. L'aerogeneratore n. 5 ricade all'interno di tali aree: secondo quanto indicato nell'Allegato 4 "Impatto su flora ed ecosistemi" è stata rilevata la presenza di specie vegetali comuni degli ambienti delle praterie aride calcaree, quali *Scilla autumnalis* e *Asphodelus fistulosus* (pag. 7).

Inoltre in prossimità degli aerogeneratori nn. 3, 7, 8 sono presenti aree classificate dalla Carta della vegetazione come praterie aride calcaree.

Si segnala inoltre che nella documentazione integrativa posta a corredo, il proponente definisce il nuovo percorso che il cavidotto dovrà seguire per collegarsi, dapprima alla stazione di trasformazione 30/150 kV (punto di raccolta ubicata nel Comune di Galatone) e infine tramite un elettrodotto in cavo interrato a 150kV dalla suddetta stazione alla stazione 380/150 kV di Galatina di proprietà di Terna S.p.a.

La nuova soluzione progettuale prevede il collegamento dell'impianto non più interessando i Comuni di Collepasso e Cutrofiano per terminare nella Stazione 380/150 kV di Galatina, bensì al cavidotto di servizio di altro impianto proposto dalla stessa società (Nextwind ubicato nei comuni di Galatone, Seclì,

Tuglie Sannicola e Neviano) rimanendo pertanto vincolato al parere di quest'ultimo che, ove negativo, dovrebbe presupporre una nuova soluzione di collegamento per raggiungere la stazione 380/150 kV di Galatina.

L'elaborato di riferimento per l'analisi faunistica è l'Allegato 4a "Impatto sulla fauna" di cui qui di seguito si riportano i contenuti: il proponente evidenzia che il territorio in esame rientra nell'areale di numerose specie di vertebrati, sebbene a suo parere, esso non sia idoneo alla maggior parte di esse (pag. 31). Nell'area di interesse sono presenti chirotteri quali il pipistrello nano (*Pipistrellus pipistrellus*), il pipistrello albolimbato (*Pipistrellus kuhlii*) e il pipistrello di Savi (*Pipistrellus savii*). Per quel che attiene l'avifauna l'unico rapace di cui è riconosciuto l'areale nella zona di interesse è il Gheppio (*Falco tinnunculus*): in riferimento a quest'ultimo, l'area scelta per il parco eolico in oggetto è costituita per lo più da seminativi semplici, uliveti e aree a pascolo tutti ambienti caratterizzati dalla presenza di risorse utilizzabili dal Gheppio. Dalla figura 5 si evince che l'idoneità per la specie dell'area occupata dal parco è attestabile su una classe di alto livello (pag. 54). Sempre tra i rapaci nell'area vasta sono segnalati: il Falco di palude (*Falco naumanni*), l'Albanella reale (*Circus pyragus*) e la Poiana (*Buteo buteo*). Per quel che riguarda gli Strigiformi nell'area del parco è segnalata la presenza di (pag. 58): Civetta (*Athene noctua*) e Assiolo (*Otus scops*), per i quali l'idoneità ambientale dell'area è alta, Gufo comune (*Asio otus*) e Barbagliani (*Tyto alba*), per i quali l'idoneità ambientale è media. Nell'area di studio sono presenti una serie di passeriformi, fra cui la Tottavilla (*Lullula arborea*), la Balia dal Collare (*Ficedula albicollis*) e l'Averla cenerina (*Lanius minor*) menzionati nell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE.

La realizzazione del progetto comporterà l'espianto di 199 alberi (pag. 4 Allegato 4b "Impatto sul paesaggio agrario: gli uliveti"), e tutto ciò, nonostante il reimpianto previsto, comporterà un impatto significativo sulle componenti ambientali, atteso il carattere predominante e qualificante l'area della predetta matrice ulivetata.

5. Impatto su suolo (geomorfologia, idrogeologia, idrologia, pericolosità idraulica e rischio idraulico)

Per quel che attiene la geomorfologia il proponente segnala nello "Studio di Impatto ambientale - Quadro di riferimento progettuale" una serie di criticità rilevate dalla carta geomorfologica del PUTT/p n. 526 (che costituisce l'unico riferimento valido ai fini della valutazione delle aree di pertinenza ed annessa): gli aerogeneratori nn. 4 e 8 (pag. 54) ricadono su cigli di scarpata, mentre l'aerogeneratore n. 5 risulta posto a circa 100 m da una dolina.

Il cavidotto nel suo tracciato attraversa aree caratterizzate dalla presenza di "alta pericolosità idraulica" AP e rischio R4. Quest'ultimo, di lunghezza pari a 7,13 km, inoltre, attraverserà in tre punti diversi, lungo la SP 47 "Galatone-Galatina", il corso d'acqua "Canale dell'Asso", soggetto ad inondazioni con piene caratterizzate da tempi di ritorno anche trentennali (pag. 3 "Attraversamento del Canale dell'Asso"). Ciò costituisce un elemento di criticità rilevato dall'Autorità di Bacino della Regione Puglia, competente in merito, che al momento, sulla base della documentazione disponibile in atti, non ha rilasciato alcun parere definitivo.

A pag 60 del "Quadro di riferimento progettuale", il proponente afferma che "il parco eolico è posizionato su una dorsale, corrispondente alla cresta individuata nella Carta Idrogeomorfologica (vedi figura 9)" e a pag. 17 dell'elaborato AD 11 "Relazione idrologica e idraulica" che "l'area del parco è sopraelevata rispetto alle aree contermini e gli aerogeneratori sono disposti in posizione sommitale (o quasi) di una cresta abbastanza pronunciata allineata a NO-SE". In effetti lungo la linea definita dal parco si rileva un dislivello di circa 50 m che determina uno dei pochi rilievi presenti nella penisola sud-salentina visibile dai centri urbani presenti nei dintorni. Ed in effetti la Tavola 2B "Carta dell'impatto visivo reale" mostra che il parco eolico è visibile anche dal Comune di Gallipoli (impatto visivo basso), che risulta il comune nel Sud Salento con la media altimetrica più bassa (circa 35 m slm).

6. Sicurezza e salute pubblica (impatto acustico, gittata, impatto elettromagnetico, vibrazioni)

L'argomento è trattato nell'Allegato 6 "Studio del rumore", nel Rapporto Tecnico allegato al SIA e nella

“Tavola dei recettori sensibili” nei quali si valutano gli effetti acustici sulle aree circostanti conseguenti alla realizzazione del parco eolico.

Nell'allegato 6 “Studio del rumore” il proponente afferma che “il rumore provocato dagli aerogeneratori può causare fastidio alle persone che vivono o permangono nelle immediate vicinanze del parco” (pag. 6) e che “l'area di interesse è caratterizzata da insediamenti agricoli con uliveti e prati-pascoli. Nell'area sono presenti, inoltre, alcune case sparse residenziali ed altri fabbricati destinati, per lo più, ad uso zootecnico e di ricovero attrezzature” (pag. 13). Al contrario l'analisi puntuale dei luoghi mette in luce, infatti, la presenza di numerosi edifici a diverso uso adibiti, in numero certamente maggiore rispetto ai nove presi in considerazione nell'Allegato 6 “Studio del rumore”.

Inoltre l'area circostante l'impianto è caratterizzata oltre che dal fenomeno di saldatura consolidata dei centri urbani di Collepasso e Parabita anche da ulteriori processi unione insediativa (Neviano-Collepasso e Parabita-Tuglie) caratteristica dei territori salentini, che consiste in un fitto reticolo di abitazioni di piccole dimensioni, che si addensano in modo disordinato lungo gli assi stradale. Tale configurazione insediativa meritava di essere analizzata, soprattutto in relazione al numero di recettori sensibili da considerare nello studio.

Quanto detto è testimoniato dalle fotografie rappresentate nelle varie tavole allegate al progetto definitivo (Tavola A1, fino alla Tavola M), e dall'allegato AD12 “Relazione tecnica specialistica gittata massima degli elementi rotanti”. Quest'ultimo alle pagg. 24-30 elenca tutti i recettori potenzialmente sensibili. Nella tabella che segue si riportano alcuni dei recettori sensibili caratterizzati da evidenti segni antropici legati alla cura e alla manutenzione degli stessi da parte dei proprietari, testimonianza del possibile utilizzo a fini abitativi, che in realtà avrebbero dovuto essere opportunamente considerati.

Le curve isofone, riportate a pag 35 dell'allegato 6 “Studio del rumore”, sono tracciate per valori di pressione sonora di 25 dB(A), 35 dB(A), 45 dB(A), 55 dB(A), 65 dB(A) e risultano avere una morfologia tale da apparire più come dei buffer che come delle vere e proprie isofone, di cui peraltro non è facilmente comprensibile quale sia il raggio. Peraltro lo stesso proponente afferma nelle conclusioni dello “Studio del rumore” a pag 41 che “in concomitanza di soli due recettori sensibili e precisamente il Ric.10 e il Ric. 11 il Leq supera il 1,6 e 1,2 dB(A) per il periodo notturno imposto dalla normativa di riferimento” ed inoltre che “per le condizioni ideali di funzionamento, i limiti imposti dalla normativa vigente, non risultano sempre rispettati a causa della elevata velocità del vento alla quale il rumore è stato valutato”.

Secondo la “Relazione tecnica specialistica Gittata massima degli elementi rotanti” il valore di gittata massima, che contempla tutti i casi possibili in presenza di forze viscosse, pari a 210 m (pag. 24). Tuttavia d'ufficio, in applicazione del principio di precauzione è opportuno assumere un valore di sicurezza più cautelativo, giacché dati di letteratura e statisticamente validati, non consentono di assumere, soprattutto per ipotesi di distacco di porzioni di navicella inferiori al pezzo intero, valori inferiori a 250-300 m.

La questione riguardante i campi elettromagnetici è trattata nel paragrafo 3.4.8 dell'elaborato “Quadro di riferimento ambientale” e nello specifico nell'elaborato AD13 “Relazione Tecnica specialistica - Campi elettromagnetici” del progetto definitivo.

Dallo studio si evidenzia che i risultati sintetizzati sono stati raccolti nel corso di una campagna di misure effettuata il giorno 03.04.2010, utilizzando come strumento di misura del campo magnetico e elettrico il PMM 8035, prodotto dalla ditta PMM (pag. 5 “Relazione tecnica specialistica- campi elettromagnetici”).

L'analisi del campo elettrico e magnetico è stata svolta considerando un caso reale di impianto già esistente che ospita le macchine eoliche Vestas 3MW ed in cui si è realizzata la stessa tipologia di cavi interrati del parco in oggetto. Tutte le misurazioni effettuate danno l'idea tramite valori reali del campo magnetico a cui è sottoposta la popolazione all'esterno di impianti di questo tipo nelle normali condizioni di campo.

Conclusioni

L'area in cui è prevista l'installazione dei 11 aerogeneratori ricade nei Comuni di Neviano e Parabita, in un territorio posto nell'ambito paesaggistico "Salento delle Serre" dal PPTR. Il proponente a pag. 17 della "Relazione idrologica e idraulica", afferma che "il sito di interesse progettuale ricade, per grandi linee, nell'area del Salento caratterizzata dalla presenza di lunghe dorsali (dette Serre Salentine") separate tra loro da zone relativamente depresse" ed inoltre che "l'area del parco è sopraelevata rispetto alle aree contermini e gli aerogeneratori sono disposti in posizione sommitale (o quasi) di piccoli rilievi o creste più o meno pronunciate": la Tavola 2B Carta dell'impatto visivo reale rende conto di questa localizzazione, riscontrando che buona parte dell'area circostante l'impianto è interessata da impatto visivo alto (in particolar modo gli abitati di Collepasso, Tuglie, Neviano, Aradeo e Seclì).

Il PPTR, circa i caratteri insediativi dell'area, così si pronuncia: "essa è caratterizzata da un'armatura urbana costituita da un fitto reticolo di centri di piccole dimensioni. A questa si contrappone oggi una dispersione insediativa che contraddistingue il territorio agricolo e quello costiero con forme differenti" (pag. 10 scheda ambito paesaggistico "Salento delle Serre"). In particolare l'impianto è ubicato tra i due assi stradali lungo i quali si sviluppa una struttura insediativa pressoché continua: il primo asse collega i comuni di Neviano-Collepasso, il secondo i comuni di Tuglie, Sannicola e Parabita.

A fronte di ciò i ricettori sensibili prescelti nell'analisi visiva e paesaggistica, appartengono soprattutto al territorio comunale di Galatone, in cui ricadono buona parte degli aerogeneratori: tuttavia considerando la vicinanza del territorio di Neviano ed il processo di saldatura urbana presente con il Comune di Seclì e Galatone, sarebbe stato necessario individuare altri ricettori sensibili dai quali determinare l'impatto visivo del parco. Inoltre lo studio di impatto visivo e paesaggistico non ha considerato i punti di vista posti lungo la viabilità longitudinale delle strade che, costeggiando i versanti e attraversando i centri urbani, si sviluppano ai piedi della serra, e lungo la viabilità trasversale che attraversa le serre e collega i versanti opposti al mare (pag 20 scheda ambito paesaggistico "Salento delle Serre"). Ed in particolare dalle strade SP 42 (Neviano-Collepasso), SS 459 (Collepasso-Parabita), SP 51 (Parabita-Tuglie-Sannicola) e la SP 196 (Tuglie-neviano).

Si segnala ancora che il proponente ha tralasciato di valutare l'impatto cumulativo con alcuni impianti presenti all'interno dei Comuni di Giuggianello, Ruffano e Nociglia: i primi due sono stati già autorizzati dal Dirigente del Settore Industria rispettivamente con DD n. 451/2006 e DD n. 1065/2008, mentre il terzo ha ricevuto parere di compatibilità ambientale da questo Ufficio con DD n. 675/2007. Si segnala che il parco eolico di Ruffano è distante circa 9 Km dal parco in oggetto, quello di Nociglia circa 15 Km e quello di Giuggianello 20 Km. Si tiene a sottolineare che oltre all'impatto cumulativo prodotto da altri parchi in esercizio o autorizzati, sarebbe stato necessario tener conto dell'impatto prodotto dal parco eolico proposto dallo stesso proponente nei Comuni di "Galatone-Seclì-Tuglie-Sannicola-Neviano" e distante circa 1,9 Km da quello oggetto di valutazione.

A tal proposito si segnala che la soluzione progettuale relativa al nuovo percorso del cavidotto si va a sovrapporre al tragitto del cavidotto definito dalla stessa Nextwind per il parco eolico ubicato nei comuni di Galatone, Seclì, Tuglie Sannicola e Neviano e presuppone pertanto un parere favorevole di quest'ultimo, diversamente implicherebbe un maggiore impatto relativo alla maggiore estensione del cavidotto stesso.

Per quel che attiene l'uso del suolo la "Carta delle unità ecosistemiche" e la "Carta della vegetazione" evidenziano la presenza dominante di una matrice ulivata che caratterizza in maniera determinante il paesaggio agrario, come riconosciuto dagli strumenti urbanistici di Seclì, Galatone e Neviano. Quest'ultimo comune addirittura attribuisce all'area una valenza paesaggistica (classificandola in parte come "zona E2, zona di salvaguardia paesaggistica").

Ma accanto agli ulivi, spiccano talora aree naturali: le ortofoto CGR 2005 mostrano aree a pascolo naturale, la cui presenza risulta confermata dal "Quadro di riferimento ambientale" (pag. 53) secondo cui "il coefficiente di occupazione del territorio in fase di esercizio è assai basso, con valori notevolmente inferiori all'4% dell'area di riferimento: l'area circostante mantiene le funzioni precedenti all'installazione

degli aerogeneratori, come, ad esempio l'utilizzo per il pascolo degli animali o per l'agricoltura".

Lo stesso proponente alle pagg. 7-8 dell'Allegato 4 "Impatto su flora ed ecosistemi" afferma che "nei pressi dei siti di installazione dell' aerogeneratore n. 5 è stata rilevata la presenza di specie vegetali comuni degli ambienti delle praterie aride calcaree, quali Scilla Autumnalis L. e Asphodelus fistulosus L."

Il PPTR attribuisce all'area di interesse una "Valenza ecologica medio-alta": "l'area corrisponde alle zone agricole eterogenee e ad estese aree olivetate. Sono comprese quindi le aree agricole con presenza di spazi naturali, le aree agroforestali, i sistemi colturali complessi, le coltivazioni annuali associate a colture permanenti, aree coltivate ad uliveti in estensivo. La matrice agricola ha una presenza significativa di boschi, siepi, muretti e filari con discreta contiguità a ecotoni e biotopi. L'agroecosistema si presenta sufficientemente diversificato e complesso" (pag. 33). L'area inoltre risulta areale per diverse specie di vertebrati.

Altresì l'area oggetto d'intervento si sviluppa lungo la dorsale caratterizzata dalle medie altimetriche più elevate del versante jonico, che unisce i Comuni di Neviano-Parabita-Tuglie a quelli di Alessano-Acquarica del Capo-Presicce. A tal proposito la Tavola 2B "Carta dell'impatto visivo reale" mostra che il parco eolico è visibile anche dal Comune di Gallipoli (impatto visivo basso), che risulta il Comune nel Sud Salento con la media altimetrica più bassa (circa 35 m slm).

Paesaggisticamente l'area vasta circostante l'intervento risulta inoltre ricca di masserie fortificate, di "pajare" (costruzioni trulli formi, utilizzati come ripari temporanei o giornalieri dai contadini, sino alla metà del secolo scorso) e muretti a secco.

Il progetto, stridente con quanto appena descritto, prevede, per la sua realizzazione l'espianto di 199 alberi (pag. 4 Allegato 4b "Impatto sul paesaggio agrario: gli uliveti"), e tutto ciò, nonostante il reimpianto previsto, comporterà un impatto significativo sulle componenti ambientali, atteso il carattere predominante e qualificante l'area della predetta matrice ulivetata.

La citata dispersione insediativa all'interno della matrice agricola indicata dal PPTR, è facilmente riscontrabile dall'osservazione congiunta delle ortofoto CGR 2005 e delle immagini fotografiche (contenute nelle varie tavole allegate al progetto definitivo - da Tavola A1, fino a Tavola R4 - e nell'Allegato AD12 "Relazione tecnica specialistica gittata massima degli elementi rotanti"). Nell'Allegato AD12 (pagg. 24-35) sono elencati tutti i recettori potenzialmente sensibili, alcuni dei quali risultano caratterizzati da evidenti segni antropici legati alla cura e alla manutenzione degli stessi da parte dei proprietari, testimonianza del possibile utilizzo a fini abitativi. Essi avrebbero dovuto essere opportunamente considerati nell'analisi acustica e per essi, come evidenziato in maniera più estesa nel paragrafo 6 della presente, si riscontrano problemi legati alla sicurezza dipendenti dalla gittata massima associata a tutte le torri.

Da quanto sopra detto si evidenzia che l'installazione degli aerogeneratori nell'area di interesse determinerebbe criticità legate non solo agli aspetti ambientali, naturalistici e paesaggistici, ma anche alla significativa presenza di una diffusa presenza antropica.

Per tutti i motivi sopra esposti ed esplicitati, il Comitato Regionale per la VIA ha ritenuto di esprimere parere sfavorevole alla realizzazione dell'opera in progetto.

Con nota prot. n. 221/3 del 11.04.2011 acquisita al prot. n. 3902 del 12.04.2011 il Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente, NOE di Lecce, informava l'Ufficio VIA della circostanza della violazione delle disposizioni di cui all'art. 483 c.p. da parte della legale rappresentante della Nextwind Srl, chiedendo contestualmente di voler fornire un elenco di elaborati progettuali presentati a corredo del progetto in argomento.

Sulla scorta del parere tecnico consultivo reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 21.04.2011, con nota prot. n. 4815 del 28.04.2011, l'Ufficio preposto comunicava alla società proponente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di VIA per la realizzazione dell'impianto eolico in oggetto evidenziato, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i., invitandola a proporre

controdeduzioni eventualmente corredate da documentazione, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della medesima comunicazione.

Con atto di diffida notificato in data 08.06.2011 la società diffidava la Regione Puglia alla tempestiva conclusione dei relativi procedimenti di VIA e di autorizzazione unica.

Con nota prot. n. 5840 del 04.05.2011 assunta in atti del Servizio Ecologia al prot. n. 5764 del 23.05.2011 l'Ufficio Energia comunicava alla società i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di autorizzazione unica - e per conoscenza anche allo scrivente Ufficio -, in ragione dell'adozione del preavviso di diniego notificato dallo scrivente Ufficio con nota prot. n. 4815/2011. A tale comunicazione la società replicava con nota acclarata al prot. n. 5259 del 10.05.2011 dell'Ufficio VIA.

Con nota acquisita al prot. n. 5750 del 20.05.2011 la società trasmetteva le proprie osservazioni al preavviso di diniego, allegandovi della documentazione.

Con successiva nota prot. n. 5846 del 24.05.2011 l'Ufficio VIA riscontrava la precedente nota della società in ordine alla normativa applicabile alla fattispecie de qua, della quale si riporta integralmente il contenuto: "Come premesso a pag. 2 della nota prot. n. 4815/2011 recante il preavviso di rigetto dell'istanza in argomento, "l'istruttoria è fondata sull'applicazione dei criteri di VIA di cui al Titolo III della Parte II del DLgs 152/2006 e dell'art. 13 della LR 11/2001". E' di palmare evidenza che, atteso il mancato adeguamento della L.R. Puglia alle sopravvenute disposizioni del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. (come da previsioni dell'art. 35 comma 2), la normativa applicabile derivi dal combinato disposto della normativa nazionale e di quella regionale vigente "in quanto compatibile". D'altro canto, lo stesso art. 35 al comma 2-ter, consente di concludere ai sensi della previgente disciplina (ovvero quella vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento) le procedure di VIA, VAS ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del medesimo decreto. Quanto al rilievo circa la mancata menzione di normativa suppletiva in luogo del R.R. n. 16/2006 espunto dall'ordinamento giuridico, la norma di esonero (correttamente richiamata da codesta società) di cui all'art. 5 comma 1 del medesimo R.R. n. 24/2010, si propone di esentare dalla applicazione del medesimo regolamento tutte le istanze a cui sarebbe stato applicabile ratione temporis il citato R.R. 16/2006 durante il periodo della sua vigenza e che, durante tale vigenza, siano incorse in preclusioni e/o arresti procedurali conseguenti all'applicazione di una disciplina regolamentare oggi dichiarata incostituzionale.

Per le ragioni su esposte, nell'adozione dell'atto che definisce la procedura di VIA il R.R. 24/2010 non trova applicazione, anche in ragione della specificità della disciplina ivi introdotta, finalizzata solo ed esclusivamente alla individuazione di aree non idonee e, dunque, non perfettamente sostitutiva e/o coincidente con il citato R.R. n. 16/2006".

Di seguito si riporta il contenuto della valutazione alle controdeduzioni elaborate dalla società (prot. n. 5750/2011).

1. Descrizione dell'intervento (strade, cavidotti, pertinenze, allaccio alla RTN, cantiere, esercizio, dismissione, mitigazione e compensazione).

Osservazioni Società Nextwind s.r.l.

1.1 In relazione all'attraversamento sub alveo del Canale dell'Asso, la società evidenzia che l'Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. 15778 del 27.12.2010 ha espresso parere favorevole per le opere di attraversamento a servizio del parco eolico "Galatone-Sannicola-Neviano-Seclì-Tuglie". A detta della società tale parere non può che coincidere con quello del progetto di parco eolico "Neviano-Parabita", dal momento che i tracciati dei cavidotti in tali punti coincidono.

1.2 La società evidenzia inoltre l'assenza del parere negativo da parte del Comune di Neviano nella seduta del 22.04.2010 della Conferenza dei Servizi prevista dal D.lgs. del 29.12.2003 n. 387.

Controdeduzioni

1.1 Si rileva che la Società Nextwind s.r.l. all'atto di presentazione dell'istanza di VIA, acquisita al prot.

n. n. 6583 del 12.05.2010, ha fornito una prima versione progettuale con un percorso del cavidotto (Elaborato PD 11 "Connessione del Parco alla RTN") modificato successivamente con integrazioni volontarie da parte della medesima società (Elaborati PD 16 I e PD 16 II "Planimetria percorso cavi su base catastale" acquisiti al prot. n. 11635 del 07.09.2010). A tal proposito si tiene a sottolineare che la società afferma che i cavidotti dei due parchi eolici saranno distinti, ma posti all'interno del medesimo scavo (pagg. 113-114 "Osservazioni"): pertanto lo stesso proponente rileva che si tratta di due cavidotti differenti appartenenti a due progetti distinti. Considerando la dichiarata autonomia, ciascuno di essi avrebbe dovuto acquisire il relativo parere per l'attraversamento. In caso contrario si tratterebbe di un'unica proposta progettuale.

1.2 Si rileva con riferimento al Comune di Neviano che alla pag. 4 della nota prot. n. 4815 del 28.04.2011 di questo Servizio si è erroneamente affermato che "Quest'ultimo nell'ambito della Conferenza dei servizi del 20.04.2010 di cui all'autorizzazione unica ha espresso parere negativo alla realizzazione dell'opera in oggetto". La dicitura corretta avrebbe dovuto essere "Quest'ultimo nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 22.04.2010 non ha espresso alcun parere".

2. Interferenza con altri piani e progetti (eventuali impatti cumulativi)

Osservazioni Società Nextwind s.r.l.

2.1 La società rileva totalmente irrazionale ed illogica la richiesta di considerare nella valutazione degli impatti cumulativi sia le analoghe proposte progettuali dotate di giudizio positivo di compatibilità ambientale sia il progetto proposto dalla stessa Nextwind s.r.l. denominato "Galatone-Sannicola-Neviano-Seclì-Tuglie" (pag. 11 "Osservazioni").

2.2 La società rileva inoltre l'incongruenza dell'ufficio nell'aver richiesto la valutazione degli impatti cumulativi con i parchi di Nociglia e Giuggianello distanti rispettivamente 15 km e 20 km dall'impianto in oggetto (pag. 10 "Osservazioni").

Controdeduzioni

2.1 La considerazione degli impatti cumulativi è consolidata all'interno della normativa in materia di valutazione d'impatto ambientale, valutazione d'incidenza e verifica di compatibilità paesaggistica. Più in generale, l'attenzione per gli impatti cumulativi è conaturata nelle valutazioni ambientali sin dagli albori della loro istituzionalizzazione, come testimoniato dalla definizione contenuta alla Sezione 1508.7 del National Environmental Policy Act (Stati Uniti d'America, 1969): "l'impatto ambientale che risulta dall'impatto incrementale di un'azione laddove si sommi ad altre azioni passate, presenti e ragionevolmente prevedibili nel futuro ... Gli impatti cumulativi possono derivare da azioni individualmente di minore entità, ma collettivamente significative che abbiano luogo nel corso di un certo periodo di tempo".

In ambito Europeo, già la prima Direttiva sulla Valutazione d'Impatto Ambientale prendeva in considerazione questi fenomeni, stabilendo che lo Studio d'Impatto Ambientale (SIA) dovesse riguardare: "... gli effetti diretti e qualsiasi effetto indiretto, secondario, cumulativo, a breve, medio e lungo termine, permanente o temporaneo, positivo e negativo" (Allegato III alla Direttiva 85/337/CEE).

A livello nazionale il D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. definisce così l'impatto ambientale "l'alterazione qualitativa e/o quantitativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, fisici, chimici, naturalistici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o della realizzazione di progetti relativi a particolari impianti, opere o interventi pubblici o privati, nonché della messa in esercizio delle relative attività" (art. 5 comma 1 lettera c). Si segnala inoltre che l'Allegato VII punto 4 al citato Decreto prevede che i contenuti dello Studio di Impatto Ambientale contengano: "Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente: a) dovuti all'esistenza del progetto; b) dovuti

all'utilizzazione delle risorse naturali; c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente".

A riguardo si ribadisce che per definizione la valutazione di impatto ambientale ha lo scopo "di valutare l'insieme degli effetti, diretti e indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi che piani e programmi di intervento e progetti di opere o interventi, pubblici e privati, hanno sull'ambiente inteso come insieme complesso di sistemi umani e naturali" (cfr. l.r. n. 11/2001 art. 2 comma 1 lettera a). Non si può non considerare l'impatto cumulativo anche con progetti per i quali è stato già espresso parere di compatibilità ambientale e proposte progettuali antecedenti o contemporanee, peraltro talora in capo alla stessa società e che in taluni casi, come già detto, presentano tratti di cavidotto che verranno alloggiati in un medesimo scavo.

2.2 D'ufficio viene considerata una distanza di 10 km, ma in questo caso si è segnalata l'esistenza oltre che dei parchi individuati dalla Società nello Studio di Impatto Ambientale, consistenti in tre parchi eolici ricadenti nei Comuni di Lecce e Surbo (18 aerogeneratori a 37 Km), Carpignano Salentino (7 aerogeneratori a 23,9 Km) e Palmariggi (3 aerogeneratori a 23,8 Km), anche dei parchi di Nociglia e Giuggianello che distano rispettivamente 15 km e 20 km dall'istanza in oggetto.

3. Impatto visivo e paesaggistico

Osservazioni Società Nextwind s.r.l.

3.1 In relazione agli impatti visivi e paesaggistici la società afferma che i risultati ottenuti sono peraltro indicativi di una condizione puramente teorica e cautelativa che si riferisce al caso peggiore basato sulla modellazione del terreno nudo. Di conseguenza nelle osservazioni vengono prodotte delle nuove tavole di intervisibilità teoriche a 10 m, 60 m e 150 m considerando un DTM non nudo integrato dall'effetto schermante della vegetazione e dei fabbricati presenti sulla superficie topografica (pag.16 "Osservazioni"). A corredo delle "Osservazioni" sono state inoltre prodotte la Tavola 2A rev "Carta dell'impatto visivo teorico" e la Tavola 2B rev "Carta dell'impatto visivo reale".

Controdeduzioni

3.1 Dall'analisi della Tavola 2B rev emerge tuttavia un impatto visivo alto che insiste su di un'area limitrofa ai centri abitati di Neviano e Collepasso. Si riscontra l'esistenza di processi di saldatura urbana in atto tra i Comuni di Sannicola, Tuglie, Parabita, Collepasso e Neviano, tutto ciò incide fortemente sull'impatto visivo del parco in oggetto.

4. Impatto su flora fauna ed ecosistemi

Osservazioni Società Nextwind s.r.l.

4.1 La società ribadisce che l'aerogeneratore n. 5 è interessato dalla presenza di specie vegetali comuni degli ambienti delle praterie aride calcaree di pregio naturalistico, ma sottoposta a condizioni di disturbo (compattazione del terreno e rimaneggiamento superficiale), tale da non consentire l'evoluzione verso un assetto vegetazionale meritevole di tutela (pag. 30 "Osservazioni").

4.2 Per qual che attiene gli aerogeneratori nn. 3, 7, 8 la società evidenzia, riportando la "Carta di Uso del Suolo" del SIT Puglia, che essi sono localizzati in aree interessate da oliveti (pagg. 34, 36 "Osservazioni").

4.3 In merito alla fase di espianto degli ulivi, la società afferma che l'impatto può essere considerato significativo solo in fase di cantiere.

4.4 Il progettista inoltre evidenzia che il sito non risulta idoneo alla maggior parte dei vertebrati potenzialmente presenti a causa della presenza di ambienti alterati in quanto trattati chimicamente e che il parco in oggetto possa più che costituire una minaccia per l'ambiente un'opportunità per acquisire

maggior naturalità visto che non comporta l'utilizzo di veleni e fertilizzanti (pagg. 40-41 "Osservazioni").

Controdeduzioni

4.1 A proposito, come si rileva dall'analisi congiunta dell'ortofoto CGR 2005 e della carta di uso del suolo del SIT Puglia (riportata a pag. 35 nelle "Osservazioni"), la zona è interessata da "aree pascolo naturale praterie e incolti".

4.2 A riguardo si conferma tale localizzazione, ma si ribadisce la prossimità con aree naturali.

4.3 Nonostante il reimpianto previsto di 199 piante d'ulivo, il cui numero secondo la società diminuirà in fase di cantiere (in conseguenza dell'adeguata sistemazione dei mezzi e dei materiali), la costruzione della wind-farm comporterà un impatto significativo sulle componenti ambientali e paesaggistiche, atteso il carattere predominante e qualificante l'area della predetta matrice ulivetata. Le osservazioni risultano riduttive e ovvie e non danno conto dei reali impatti che la realizzazione dell'opera potrebbe esercitare sul territorio.

4.5 A riguardo si rimanda a quanto già evidenziato nell'analisi fatta in Comitato (cfr. paragrafo 4 di cui alla nota prot. 4815 del 28.04.2011).

5. Impatto su suolo (geomorfologia, idrogeologia, idrologia, pericolosità idraulica e rischio idraulico)

Osservazioni Società NextWind s.r.l.

5.1 La società evidenzia che la Carta Geomorfologica del PUTT/p n. 526, presenta notevoli limiti tecnici e non può costituire un quadro di conoscenza coerente ed aggiornato dei diversi elementi fisici che concorrono all'attuale conformazione del rilievo terrestre pugliese, ma che è necessario avvalersi di altri strumenti scientifici più aggiornati e precisi. A tal proposito si sottolinea di aver assunto come riferimento tecnico-scientifico la carta idrogeomorfologica della Regione Puglia che rappresenta una parte integrante del quadro conoscitivo del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

- il ciglio di scarpata, segnalato dalla carta geomorfologica del PUTT/p, su cui ricade la torre n.4 nella realtà non esiste: da rilievo in situ è emerso che si tratta di un lieve declivio con pendenza costante verso NW dettato dal naturale assetto del territorio dovuto alla giaciture degli starti calcarei. A conferma di ciò anche la Carta idrogeomorfologica non riporta alcun elemento geomorfologico in prossimità della torre suddetta.
- Per quanto riguarda la torre n. 8, secondo la carta geomorfologica del PUTT/p ricade in prossimità di un ciglio di scarpata, mentre da rilievo è emerso che nella relativa posizione non vi è alcun lineamento geomorfologico riconducibile ad esso. L'orlo di terrazzo morfologico posto ad una distanza di circa 20 m verso N rispetto alla torre e l'asse di displuvio posto a circa 15 m verso est segnalati dalla Carta idrogeomorfologica, in realtà da rilievo in situ sono posti a distanza molto superiore ai 50 m.
- La società rileva che la torre n. 5 è posta a 110 m dalla dolina.

Controdeduzioni

5.1 Con riferimento alla validità del PUTT/p, sollevata nella relazione di cui sopra, si rammenta che le relative NTA specificano che "le prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori privati e pubblici come livello minimo di tutela" (comma 3, art.1.03, Titolo I). In sede di pianificazione urbanistica comunale o paesaggistica di secondo livello "vanno esplicitate e motivate le eventuali modifiche alle perimetrazioni ed al valore degli ambiti territoriali estesi (titolo II) e alle perimetrazioni ed alle prescrizioni di base degli ambiti territoriali distinti (titolo III, capi I, II, III, IV) del piano.... per perseguire finalità di ottimizzazione tra tutela paesaggistico-ambientale e compatibile sviluppo socio-economico della popolazione residente" (art.5.07, Titolo V) e pertanto si rammenta che il PUTT/p, a tutt'oggi, continua a costituire l'unico riferimento valido ai fini della valutazione delle aree di pertinenza ed annessa.

Da una verifica eseguita circa la posizione della torre n. 5 rispetto alla citata dolina emerge che effettivamente essa è posta a 110 m dalla indicazione della carta geomorfologica n. 526 del PUTT/p. Si richiama il risposto dell'art. 3.14 delle NTA del PUTT/p relativo ai "Beni diffusi nel paesaggio agrario".

6. Sicurezza e salute pubblica (impatto acustico, gittata, impatto elettromagnetico e vibrazioni)

Osservazioni Società NextWind s.r.l.

6.1 La società evidenzia che la valutazione del potenziale impatto acustico derivante dalla realizzazione dell'opera sia stata adeguatamente effettuata ed abbia portato a risultati del tutto soddisfacenti (pag. 56 "Osservazioni"). Sottolinea che alcuni recettori sono stati curati e mantenuti solo per la volontà da parte dei proprietari di impedire che i propri beni siano corrotti dal tempo che avanza, ma non necessariamente dalla volontà, in futuro più o meno prossimo di utilizzarli come abitazioni (pag. 58 "Osservazioni").

6.2 Ancora la società ribadisce che qualora si accertasse il superamento dei limiti imposti dalla normativa vigente, la società proporrà ai proprietari delle abitazioni/recettori delle opportune misure di mitigazione e/o compensazione (pag. 59 "Osservazioni").

6.3 Con riferimento alla gittata massima la società non comprende come mai sia stata incrementata d'ufficio rispetto al valore fornito dalla medesima società e su quali basi tecnico-normative (pag. 61 "Osservazioni").

Controdeduzioni

6.1 Il PPTR, circa i caratteri insediativi dell'area, così si pronuncia: "essa è caratterizzata da un'armatura urbana costituita da un fitto reticolo di centri di piccole dimensioni. A questa si contrappone oggi una dispersione insediativa che contraddistingue il territorio agricolo e quello costiero con forme differenti" (pag. 10 scheda ambito paesaggistico "Salento delle Serre"). In particolare l'impianto è ubicato tra i due assi stradali lungo i quali si sviluppa una struttura insediativa pressoché continua, il primo asse collega i comuni di Neviano-Collepasso, il secondo i comuni di Tuglie, Sannicola e Parabita.

Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica si ritiene che, la diffusa presenza antropica, ribadita dallo stesso proponente nelle fotografie e nelle tabelle relative a ciascun ricettore individuato nelle "Osservazioni", è tale che molti fabbricati ricadano all'interno del buffer di 250-300 m dalle singole torri che costituiscono il parco. È necessario identificare come potenziali recettori sia gli edifici civili che i fabbricati in uso e in stato di abbandono, perché questi ultimi possono essere in futuro ristrutturati e quindi adibiti ad una permanenza di persone per più di 4 ore al giorno.

6.2 Si tiene a precisare che l'effettiva caratterizzazione del clima acustico deve essere effettuata non a valle dell'entrata in esercizio dell'impianto, ma ante-operam (come sostenuto dal proponente alla pag. 115 delle "Osservazioni"), che peraltro costituisce un obiettivo della Valutazione di Impatto Ambientale.

6.3 Con riferimento alla gittata si rileva che effettivamente gli eventi sono unanimemente ritenuti rari, ma potrebbero risultare sottostimati in ragione della mancata diffusione delle informazioni pertinenti. Le due fonti più frequentemente citate negli studi e nei documenti regolatori europei e nordamericani sono:

1. California Wind Energy Collaborative, "Permitting Setback Requirements for Wind Turbines in California", PIER Interim Project Report, November 2006.

2. Braam, H et al., "Hanboek Risicozonering Windturbines", 2nd Edition, January 2005.

In particolare, la seconda fonte (Olandese) trae le informazioni dai due archivi più corposi fra quelli disponibili, ovvero uno danese e uno tedesco, riferiti ad eventi verificatisi entro il 2001. La probabilità stimata per gli eventi di rottura che possono dare luogo al volo di pale intere o di frammenti è stimata in 1/2.400 aerogeneratori x anno. La massima distanza percorsa da una pala intera, documentata nel manuale olandese, è di 150 m, che salgono a 500 m per i frammenti di pala.

In applicazione del principio di precauzione è quindi opportuno assumere un valore di sicurezza più cautelativo, giacché dati di letteratura e statisticamente validati, non consentono di assumere,

soprattutto per ipotesi di distacco di porzioni di navicella inferiori al pezzo intero, valori inferiori a 250-300 m.

Conclusivamente il Comitato Regionale per la VIA, cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del c.6 dell'art. 4 e del c. 4 dell'art. 11 del R.R. approvato con DGR n.1859/2009, ora abrogato e sostituito dal R.R. n. n. 10/2011, nella seduta tenutasi in data 20.07.2011, a fronte degli impatti significativi e negativi determinati dall'intervento proposto, valutate tutte le controdeduzioni e le osservazioni proposte dalla società, ha ritenuto di confermare il parere sfavorevole alla realizzazione dell'opera in progetto, già precedentemente anticipato con la comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. avente prot. n. 4815/2011.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 1859 del 13.10.2009 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 24 del 15 ottobre 2009 recante le modalità e la disciplina del funzionamento del Comitato Regionale per la VIA, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii., sostituito dal RR 10/2011;

PRESO ATTO del parere espresso dal Comitato Regionale per la VIA nelle sedute del 21.04.2011 e del 20.07.2011 ai sensi dell'art. 2 comma 2 del sopra richiamato R.R. n. 24/2009, ora abrogato e sostituito dal R.R. n. 10/2011, pubblicato sul BURP n. 79 del 20 maggio 2011;

VISTO in particolare il c.2 art.2 del citato regolamento n. 10/2011;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e

dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per il progetto di impianto eolico sito nei Comuni di Neviano e Parabita nelle località "Specchia - Bellardino - La Serra", proposto dalla Nextwind Srl con istanza del 06.04.2010 ed assunto in atti al prot. n. 6583 del 12.05.2010, avente sede legale in Lecce alla Via 95° Rgt. Fanteria n. 9;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il funzionario istruttore
Avv. Giorgia Barbieri

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli
